

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

Art. 1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:

- Art. 32 della Costituzione: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'**individuo** e interesse della **collettività**"
- Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 - (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico).
- Legge 11/11/1975 n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico).
- Circolare Ministro Sanità 5/10/1976 n. 69.
- Direttiva PCM 14/12/1995.
- Circolare Ministro Sanità 28/03/2001 n. 4.
- Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004.
- Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318.
- Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005 e □ Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005.
- Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20.
- Legge 16/01/2003 n.3 art. 51 della L. 3 del 16/01/2003.
- DPCM 23/12/2003 Legge finanziaria 2005.
- Decreto Legislativo 81/2008.
- CCNL scuola 2006-2009.
- -D.L. 104/2013

Art. 2. FINALITÀ

La scuola coopera con la famiglia perché gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, finalizzati al ben-essere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell'educazione alla convivenza civile e alla legalità.

Pertanto il presente Regolamento è redatto con una finalità non coercitiva, bensì educativa e si prefigge di:

- prevenire l'abitudine al fumo,
- incoraggiare i fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero delle sigarette,
- garantire un ambiente di lavoro salubre, conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro,
- proteggere i non fumatori dai danni del fumo passivo,
- promuovere iniziative informative/educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute,
- favorire la collaborazione sinergica con le famiglie e il territorio, condividendo con genitori ed istituzioni obiettivi, strategie e azioni di informazione e sensibilizzazione,
- fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti negli allievi scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui.

Art. 3. LOCALI E AREE SOGGETTI AL DIVIETO DI FUMO

- È stabilito il divieto di fumo a tutti **nei locali chiusi, all'aperto negli spazi coperti da pensiline ed in tutte le aree esterne di pertinenza dell'Istituto, tale divieto concerne anche le sigarette elettroniche (DL 104/2013, art. 4, commi 2e 3)**
- Il divieto è esteso agli studenti, ai dipendenti (docenti e non docenti) ai genitori e a tutti gli utenti che si trovano a frequentare, anche momentaneamente, l'Istituto.



- Nelle zone di cui sopra sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione dei preposti cui spetta vigilare nella struttura.

Art. 4 SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO

Per raggiungere le finalità dell'art.2 è necessaria la collaborazione di tutto il personale docente e non docente che è tenuto a intervenire in presenza di alunni che violano il presente regolamento con opportuna opera di sensibilizzazione al problema.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti all'applicazione del divieto con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto,
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica
- notificare o direttamente o per tramite del DS o suo delegato la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare

I soggetti incaricati della sorveglianza sul divieto antifumo sono tutti i docenti e non docenti in servizio nell'istituto

I soggetti incaricati della contestazione delle infrazioni e della relativa verbalizzazione sono individuati di anno in anno dal Dirigente scolastico e comunicati con apposita circolare

Art. 5 . SANZIONI E MULTE

Tutti coloro (studenti, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali e nelle aree esterne dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni minori di 18 anni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma del presente regolamento così come stabilito dall'art. 7 L. 5c84/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L.28/12/2001 n. 448 dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/

L'infrazione al divieto di fumo prevede una sanzione amministrativa da Euro 27,50 ad Euro 275,00, raddoppiata (da Euro 55,00 ad Euro 550,00) in caso di violazione commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o di bambini sino ai 12 anni (art. 189 Legge 311/2004). 1999,

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della sanzione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione

A norma dell'art. 16 della L. 24/11/81 n. 689 è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione della violazione il pagamento della somma di Euro 55,00 , pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa (in quanto più favorevole di 1/3 del massimo), oltre alle eventuali spese di procedimento (ad esempio, costo delle lettere raccomandate). La somma dovuta sale a 110,00 Euro, pari al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione stessa in quanto raddoppiato dall'aggravante, nel caso in cui il funzionario incaricato abbia verbalizzato la fatti specie dell'aver fumato in presenza di lattanti o minori di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza.



Istituto di Istruzione Superiore "Vincenzo Benini"
Viale Predabissi, 3 – 20077 – MELEGNANO

Tel. 02-9836225/240 – Fax 02-9835903

e-mail: miis02100l@istruzione.it

PEC: MIIS02100L@pec.istruzione.it

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04, il pagamento può avvenire:

In Banca o presso gli Uffici Postali tramite il modello F23, codice tributo 131 T, indicando la causale "Infrazione divieto di fumo I.I.S.BENINI MELEGNANO

- Presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale " Infrazione divieto di fumo – I.I.S BENINI MELEGNANO"
- bollettino di c/c postale intestato alla tesoreria provinciale (Causale: Infrazione divieto di fumo – I.I.S BENINI MELEGNANO

L'interessato dovrà far pervenire a scuola, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento effettuato, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto Territorialmente competente.

Gli alunni e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare (mod. 5).

Per quanto riguarda gli studenti minorenni la scuola ritiene, con la pubblicazione del presente Regolamento sul sito dell'Istituto, l'informativa effettuata dai Docenti e dal Dirigente Scolastico agli studenti e ai genitori nonché con la condivisione del Patto Educativo di Corresponsabilità e con altri interventi promossi nell'ambito dell'educazione alla salute ed inseriti nel POF, di aver messo in atto nei confronti dei minori le azioni necessarie per renderli consapevoli della Legge e per non trasgredirla.

Pertanto nel caso del minore che non osservi il divieto di fumo, si considera la famiglia del minore quale responsabile del comportamento illecito del figlio o della figlia, ravvisandosi una colpa in educando e pertanto la famiglia sarà chiamata a rispondere del mancato rispetto del regolamento antifumo,.

L'infrazione sarà notificata ai genitori in prima fase mediante convocazione del Dirigente Scolastico, in seconda fase (**trascorsi inutilmente tre giorni**) mediante invio di Raccomandata A/R.

Art. 6 . NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti e ad eventuali regolamento applicativi del D.L. 104/2013.